

STUDIO LEGALE
Avvocato Chiara Pagotto
Viale della Repubblica, 193/I
31100 Treviso (TV)
C.F. PGTCHR77T62L407P
Tel. 0422 43 32 16 - Fax 0422 21 40 86

TRIBUNALE DI TREVISO

**RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 14 TER E SS. L. 3/2012**

Nell'interesse di

Bota Ghita, nato in Romania (EE) il 09/09/1973 e residente in [REDACTED]
[REDACTED] C.F. BTOGHT73P09Z129I¹, e di **Bota Oana Rita**, nata in
Romania (EE) il 16/10/1980 e residente [REDACTED]
[REDACTED] C.F. BTONRT80R56Z129J², entrambi rappresentati, difesi e assistiti, giusta procura
alle liti allegata al presente atto (**all. a, all. b**), dall'avv. Chiara Pagotto del Foro di
Treviso, C.F. PGTCHR77T62L407P, con domicilio eletto presso il suo Studio in Treviso,
Viale della Repubblica, 193/I, avente i seguenti recapiti tel. 0422/433216 e fax
0422/214086, e-mail cpagotto@studioavvocatopagotto.it, pec
chiarapagotto@pec.ordineavvocatitrevise.it, che si indicano per le comunicazioni di
legge

- ricorrenti -

Premesse	pag. 2
Storico	pag. 3
Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento	pag. 4
Il passivo patrimoniale	pag. 5
L'attivo patrimoniale	pag. 9
Spese per il sostentamento	pag. 11

¹ Carta identità e codice fiscale ricorrente sig. Bota Ghita

² Carta identità e codice fiscale ricorrente sig.ra Bota Oana Rita

1. Premesse

1. In data 24/07/2018 il sig. Bota Ghita evidenziava all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento "Equità e Giustizia" del Comune di Villorba la propria situazione di crisi economica e finanziaria, comprovata dalle inadempienze alle obbligazioni assunte, originatesi a partire dal gennaio 2011 a causa della perdita del lavoro della moglie, sig. Bora Oana Rita, e chiedeva, stante il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, istanza per la designazione di un Gestore della Crisi³;
2. l'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona del suo Referente, Dott.ssa Castagna Valeria, il 28/12/2018 nominava il dott. Gianni Da Rin De Lorenzo quale Gestore della Crisi;
3. stanti la comunanza dei debiti e, dunque, la situazione di crisi economica e finanziaria in capo alla moglie del sig. Bota Ghita, era presentata all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento "Equità e Giustizia" del Comune di Villorba l'istanza per la nomina di un Gestore della Crisi del 23/07/2020 anche per la sig.ra Bota Oana Rita⁴;
4. l'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona del suo Referente, Dott.ssa Castagna Valeria, nominava, quindi, il dott. Gianni Da Rin De Lorenzo quale Gestore della Crisi anche per la sig.ra Bota Oana Rita;
5. è stata consegnata al Gestore la documentazione necessaria e in data 18/10/2021 veniva richiesta la redazione della relazione particolareggiata di cui all'art. 14 *ter*, comma 3, L. 3/2012, con l'indicazione degli avvertimenti di cui all'art. 14 *ter*, commi 4 e 5, L. 3/2012⁵;
6. la relazione era consegnata dal Gestore in data 26/10/2021⁶;
7. i coniugi ricorrenti non si trovano in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione e, in particolare, non sono soggetti a procedure

³ Istanza nomina Gestore con allegato elenco attività e passività con privacy del sig. Bota Ghita

⁴ Istanza nomina Gestore con allegato elenco attività e passività con privacy della sig.ra Bota Oana Rita

⁵ Pec di richiesta relazione particolareggiata e avvertimenti ex art. 14 *ter* L. 3/2012

⁶ Relazione particolareggiata del Gestore della Crisi

concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012, né hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge come da dichiarazioni del 05/11/2020⁷;

6. i coniugi ricorrenti non risultano aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura come da dichiarazioni del 05/11/2020⁸.

Tutto ciò premesso i ricorrenti sigg. Bota Ghita e Bota Oana Rita, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, espongono e precisano quanto segue.

2. Storico

Stato di famiglia e attività lavorative

I coniugi ricorrenti, di origine rumena, vivono in Italia dal 1999, quanto al marito, e dal 2004, quanto alla moglie, e attualmente risiedono in [REDACTED] in un immobile condotto in locazione.

La famiglia è, pertanto, composta, oltre che dagli stessi marito e moglie, dai due figli della [REDACTED] nata [REDACTED] e [REDACTED] nato il [REDACTED] entrambi minori e frequentanti la scuola⁹.

Quanto all'attività lavorativa, si dà atto che il sig. Bota Ghita ha sempre lavorato sin dal suo arrivo in Italia e dal 10/09/2002 è occupato, dapprima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, presso la [REDACTED] quale operaio, livello C¹⁰, mentre la sig.ra Bota Oana Rita dal 03/01/2018 è rimasta occupata presso la [REDACTED] quale operaia, dapprima a tempo determinato e quindi dal 31/12/2018 a tempo indeterminato¹¹. Purtroppo, anche in seguito agli sforzi fisici compiuti sul luogo di lavoro, la sig.ra Bota iniziava ad accusare forti [REDACTED] di entità tali da

⁷ Dichiarazioni dei coniugi

⁸ Dichiarazioni dei coniugi di inesistenza atti in frode

⁹ Certificazione di residenza e stato famiglia dd. 04/12/2019 e autocertificazioni di stato famiglia dd. 16/11/2020 sottoscritte da entrambi i ricorrenti

¹⁰ Lettera di trasformazione del contratto a tempo indeterminato dd. 10/09/2004

¹¹ Lettera di trasformazione del contratto a tempo indeterminato dd. 21/12/2018

costringerla ad assentarsi dal lavoro. La malattia non terminava e la sig.ra Bota era inclusa nella lista d'attesa per l'intervento [REDACTED] come risulta dalla certificazione medica della ULSS 2 del 23/02/2021, nonché dalla scheda di accesso all'ospedale del 24/02/2021 a firma [REDACTED] e certificazione specialista [REDACTED] del 09/10/2021, [REDACTED]. L'intervento chirurgico avveniva nel luglio 2021, ma, sempre a causa della gravità del problema, di entità tale da impedire alla ricorrente di poter tornare sul luogo di lavoro (dove, tra l'altro, avrebbe dovuto alzare pesi – attività che le è assolutamente impedita), veniva superato il periodo di comporto e in data 11/03/2021 la stessa subiva la perdita dell'attività lavorativa¹³.

Attualmente la sig.ra Bota percepisce l'indennità di disoccupazione NASPI (per 20 mesi - decorrenza dal 25/03/2021)¹⁴.

Ai fini che ci occupano va evidenziato lo storico delle attività lavorative della sig.ra Bota, come risultante dall'estratto di Veneto Lavoro, aggiornato al 06/02/2012, da cui risulta l'occupazione dal 15/05/2006 al 26/12/2010 con [REDACTED] [REDACTED] interrotto per cessata attività – cui seguiva, nato nel 2011 il secondogenito [REDACTED] un periodo di inoccupazione fino al gennaio del 2018 (non riuscendo la ricorrente a reperire un impiego) – e poi l'assunzione dal 03/01/2018 presso la società [REDACTED].

3. Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Sotto il profilo oggettivo la situazione patrimoniale dei ricorrenti rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

¹² Certificazioni mediche sig.ra Bota

¹³ Raccomanda a mani di comunicazione del licenziamento della sig.ra Bota

¹⁴ Indennità di disoccupazione Naspi

¹⁵ Estratto Veneto Lavoro

Dai dati emersi ed illustrati si può agevolmente rilevare che i coniugi Bota non solo versano in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trovano anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il patrimonio prontamente liquidabile, quest'ultimo costituito dal sopravanzo, oltre le spese di sostentamento della famiglia, dei proventi dell'attività lavorativa svolta dal marito e da quelli di cui alla NASPI della moglie, oltre al TFR messo a disposizione dal sig. Bota, come meglio si esporrà in seguito.

Il passivo e l'origine dell'indebitamento

Le voci debitorie dei coniugi ricorrenti sono le seguenti, siccome meglio individuate nella relazione del Gestore della Crisi, anche a seguito della circolarizzazione dei crediti, cui in ogni caso si rimanda:

- B [REDACTED]
- [REDACTED] s.p.a.: per i contratti al consumo n. 135886 e n. 12148 uniti, del 26/02/2010 per originari euro 25.000,00;
- quale cessionaria di [REDACTED] per il contratto di finanziamento al consumo n. 26217 del 24/11/2010 finalizzato all'acquisto di un elettrodomestico, di importo originario di euro 748,00;
- quale cessionaria [REDACTED] per il contratto di finanziamento n. 8942279 del 04/11/2011 di originari euro 13.000,00, contratto dalla moglie ed avente il marito quale coobbligato, oggi di euro 18.986,22.

[REDACTED] intraprendeva iniziative giudiziali nei confronti dei ricorrenti, come si dirà quivi appresso;

[REDACTED] per un credito maturato nei confronti del sig. Bota Ghita per omesso versamento della tassa automobilistica riferita all'autovettura del sig. Bota tg. [REDACTED]. Dalla lista cartelle/avvisi rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 07/01/2021 risultano saldate nel 2020 due cartelle per euro 276,80 ciascuna e notificate il 26/10/2013 e il 12/01/2015, mentre un'altra, notificata il

29/02/2020 di euro 262,45 è sospesa¹⁶; inoltre, dalla lista di pari data risultano da pagare euro 1.338,92 per tasse automobilistiche (cartelle notificate il 04/09/2015, il 13/06/2016, il 03/04/2017 e il 07/12/2018) e per prestazione rese [REDACTED] Ospedaliera di Padova (cartella notificata il 04/10/2019)¹⁷. L'importo indicato dal [REDACTED] ottenuto in sede di circolarizzazione, è di euro 1.172,72 nei confronti [REDACTED] euro 633,09 nei confronti della [REDACTED]

L'analoga ricerca svolta per la sig.ra Bota Oana Rita non ha dato risultati, poiché con email del 07/01/2021 [REDACTED] comunicava alla contribuente che il nominativo non era censito negli archivi.

La situazione debitoria suesposta, stando alle dichiarazioni dei ricorrenti, risulta essersi originata nei confronti delle banche/finanziarie per estinguere precedenti finanziamenti, nonché per aiutare un parente colpito da ictus, oltre che per far fronte a spese dentistiche urgenti, di cui necessitava il sig. Bota.

Stante il mancato pagamento dei debiti, [REDACTED] a sua volta cessionaria di [REDACTED] nel novembre 2016 notificava ad ambo i coniugi il decreto ingiuntivo n. 3795/2016 del 04/10/2016 del Tribunale di Treviso RG 8370/2016), ingiungendo, quanto al sig. Bota, il pagamento della somma capitale di euro 49.574,70 e, quanto alla sig.ra Bota, la somma di euro 44.215,88¹⁸. Seguiva la notifica dell'atto di precetto del 12/02/2019 per euro 65.475,92 al sig. Bota¹⁹.

[REDACTED] otteneva altresì l'emissione di un ulteriore decreto ingiuntivo dal Tribunale di Treviso, il n. 1544/2017 del 21/04/2017 di euro 18.400,01, cui seguiva la notifica di atto di precetto di euro 19.459,24 al sig. Bota²⁰.

La creditrice, quindi, pignorava lo stipendio del marito e, più precisamente, notificava due pignoramenti presso terzi del 07/03/2019 sottoponendo ad esecuzione forzata i

¹⁶ [REDACTED] pagate nel 2020 sig. Bota Ghita

¹⁷ [REDACTED] non pagate nel 2020 sig. Bota Ghita

¹⁸ [REDACTED] decreto ingiuntivo del 04/10/2016

¹⁹ Atto di precetto del 12/02/2017

²⁰ Ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo del 21/04/2017 e atto di precetto del 04/02/2019

crediti da lavoro dipendente presso [REDACTED] uno in forza del decreto ingiuntivo n. 1544/2017 (RGE 1499/2019) e un altro del decreto ingiuntivo n. 3795/2016 (RGE 1347/2019)²¹.

Esponendo d'essere divenuta cessionaria, da ultimo, di un credito originariamente vantato da [REDACTED] nei confronti del sig. Bota, [REDACTED] in data 27/08/2019 interveniva ex art. 499, co. 3, c.p.c. e ex art. 525 c.p.c. nell'esecuzione dalla stessa promossa n. 1347/2019 fino all'importo complessivo di euro 99.037,95 e con provvedimento di data 23/09/2019 il GOT/GE del Tribunale di Treviso assegnava a [REDACTED] – al termine del precedente pignoramento – l'importo di euro 65.475,92, oltre interessi e spese (l'ordinanza, stante un errore materiale, su istanza della creditrice era revocata con fissazione di udienza per l'incombente al 02/12/2019)²².

In merito a dette voci debitorie, è doveroso evidenziare che i tassi afferenti al calcolo degli interessi di cui ai contratti di credito al consumo appaiono elevati. La circostanza è assolutamente di rilievo anche con riferimento alla futura richiesta esdebitatoria che sarà avanzata dai coniugi Bota, poiché nella concreta fattispecie l'accesso al credito si è inverato nei confronti di società finanziarie che all'evidenza non appaiono aver adeguatamente censito gli odierni ricorrenti, privati consumatori.

E infatti, dopo la sottoscrizione dei predetti contratti iniziavano le difficoltà dei sigg. Bota, aggravate dal fatto che i primi giorni del 2011 la sig.ra Bota perdeva la propria occupazione lavorativa presso la [REDACTED] cessava l'attività, e partoriva il secondogenito, senza riuscire più fino a gennaio 2018 a rinvenire un nuovo lavoro. La perdita dell'entrata stipendiale della moglie determinava un importante aggravio al bilancio familiare, atteso che la coppia non riusciva più ad onorare regolarmente i ratei dei finanziamenti ottenuti – senza contare che all'epoca dei fatti il sig. Bota percepiva uno stipendio più basso di quello attuale. L'inadempimento verso le finanziarie, che cedevano il credito a [REDACTED] si amplificava a causa del tasso degli interessi applicati e all'avvio delle azioni legali per il recupero del

²¹ Pignoramenti presso terzi del 07/03/2019

²² Atto di intervento e pedissequa ordinanze

credito, a far data dal 2016. I coniugi Bota oggi faticano a comprendere come sia possibile che l'esposizione iniziale sia divenuta così elevata, al di là delle spese legali della creditrice.

Disperati di fronte alle richieste di [REDACTED] sigg. Bota nel 2012 si rivolgevano ad una

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Successivamente, nel 2018, era depositata la domanda all'OCC per la nomina del Gestore della Crisi da parte del marito, seguita, come detto in premessa, nel 2020 da quella della moglie.

Si produce attestazione negativa del Catasto con ricerca del nominativo dei ricorrenti effettuata il 13/01/2021²³.

A dette voci di debito, va sommato il compenso del Gestore della Crisi di euro 2.453,48, nonché quello dello scrivente legale di euro 2.210,25, spese da liquidarsi in prededuzione.

*

Com'è evidente, l'indebitamento riguarda voci debitorie assunte originariamente dai coniugi nei confronti di finanziarie, oggi tutte riconducibili [REDACTED] cessionaria finale dei crediti, mentre, per ciò che riguarda il marito, vi è un'ulteriore esposizione, sebbene di modesto importo, nei confronti [REDACTED] per il mancato pagamento della tassa automobilistica.

Oltre a tali voci, non risultano ulteriori debiti, come emerge dagli estratti CRIF, che sono stati resi il 14/12/2020 per la sig.ra Bota²⁴ e il 03/12/2020 per il sig. Bota (nel quale risulta unicamente la presenza di un fido concesso nel conto corrente il 03/12/2017 da [REDACTED]²⁵. L'estratto della CR della Banca d'Italia, invero, del

²³ Visure

²⁴ CRIF sig.ra Bota Oana Rita

²⁵ CRIF sig. Bota Ghita

07/12/2020 certifica la sofferenza nei confronti di [REDACTED]

ceduto [REDACTED].

Non risultano levate di protesto, come da certificazione del 13/01/2021²⁷.

Infine, come da dichiarazione dei coniugi ricorrenti del 05/11/2020, non risultano atti dispositivi del patrimonio compiuti dagli stessi nel quinquennio²⁸ né la disamina dei conti correnti da parte del Gestore della Crisi ha evidenziato anomalie o spese sproporzionate.

Per quanto possa occorrere in codesta sede, anche la ricerca di eventuali carichi pendenti, come certificato dal casellario del Ministero della Giustizia del 16/11/2020 e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso del 15/12/2020 per ambo i coniugi, ha dato esito negativo²⁹.

L'attivo patrimoniale

L'attivo dei sigg. Bota, come suesposto, è costituito unicamente dai proventi dell'attività lavorativa del marito e della Nاسpi della moglie, al netto delle spese familiari di sostentamento, a cui va aggiunto il TFR messo a disposizione del sig. Bota.

Ecco in sintesi quanto può essere offerto in Procedura:

BENI IMMOBILI

/

Non vi sono beni immobili intestati ai coniugi Bota, atteso che la famiglia risiede dal 19/09/2016 in un appartamento condotto in locazione dalla [REDACTED] per euro 500,00 mensili³⁰.

BENI MOBILI REGISTRATI

Il sig. Bota è titolare dell'autovettura tg. [REDACTED] Nissan, immatricolata nel 2004³¹ di nullo valore economico, che è necessaria al medesimo per recarsi al lavoro e per

²⁶ CR Bota Oana Rita

²⁷ Visure protesti

²⁸ Dichiarazioni degli atti dispositivi

²⁹ Certificati del casellario del 16/11/2020 e carichi pendenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso del 15/12/2020 di ambo i coniugi

³⁰ Contratto di locazione

³¹ Carta di circolazione [REDACTED]

portare [redacted] al mattino a scuola, posto che il percorso casa-lavoro non è facilmente raggiungibile mediante mezzi pubblici. Si chiede, conseguentemente, che l'automezzo sia escluso dalla liquidazione.

Quanto, invece, alla moglie, quest'ultima è proprietaria dell'autovettura Daimler Chrysler, tg. [redacted] immatricolata nel 2003 ed acquistata usata nel 2016³². Anche detto automezzo è di nullo valore, essendosi reso necessario anche di recente provvedere a riparazioni³³, ed è necessario, oltre che per future esigenze lavorative, anche per quelle familiari oltre che per esigenze mediche, posto che ancora oggi la ricorrente si reca tutti i giorni per la fisioterapia post operatoria. Si chiede, quindi, tenuto conto del pressoché nullo realizzo ed anzi delle spese che il tentativo di vendita del mezzo richiederebbe, che sia escluso dalla liquidazione, anche perché, diversamente, la sig.ra Bota dovrebbe affrontare spese per mezzi pubblici che graverebbero sulla massa – senza contare le difficoltà oggettive per la medesima, atteso che la zona ove la famiglia risiede non è facilmente percorsa da autobus e mezzi pubblici.

BENI MOBILI

I coniugi Bota non possiedono alcun bene mobile da poter offrire alla Procedura ai fini liquidatori, atteso che non hanno beni di pregio e la parte di mobilio utilmente pignorabile è stato acquistata usato ed è privo di valore commerciale.

GIACENZE DI CONTI CORRENTI

I ricorrenti sono cointestatari di un conto corrente acceso [redacted] filiale di Castelfranco Veneto, n. [redacted] sul quale viene accreditato lo stipendio e la Naspi ed avente saldo di euro 1.375,41 alla data del 07/09/2021³⁴, non riuscendo i predetti a creare risparmio in quanto sovraindebitati. Precedentemente la famiglia aveva un conto in [redacted] chiuso il 30/09/2020 poiché troppo oneroso.

³² Carta di circolazione automezzo tg. [redacted]

³³ Spese officina

³⁴ Estratto conto [redacted] dal 01/10/2020 al 07/09/2021

PROVENTI ATTIVITA' LAVORATIVA- INDENNITA' – SPESE PER IL SOSTENTAMENTO

FAMILIARE

I coniugi Bota potranno destinare alla massa dei propri creditori l'importo eccedente le spese di sostentamento familiare, siccome rideterminate dal Gestore della Crisi in euro 2.068,42, derivante dagli introiti mensili complessivi allo stato pari ad euro 2.375,00.

Come certificato dalle dichiarazioni dei redditi e dalle buste paga consegnate al Gestore³⁵, i sigg. Bota nell'anno 2020 hanno goduto di un reddito complessivo di euro 36.697,00, ovvero euro 20.022,00 per il marito ed euro 16.675,00 per la moglie. Conseguentemente, fra il reddito da lavoro dipendente del sig. Bota e la NASPI della moglie, i due coniugi potranno impegnare l'eccedenza rispetto all'importo di euro 2.068,42 mensili, complessivamente intesi, per la durata temporale di 48 mesi, con la precisazione che detta somma potrà essere rivista nel momento in cui la sig.ra Bota troverà una nuova occupazione.

Inoltre, in aggiunta, il sig. Bota verserà alla procedura il proprio TFR ammontante ad euro 6.791,75³⁶, avendo già avuto il relativo consenso del datore di lavoro.

La massa attiva ipotizzabile oggi ammonta quindi ad **euro 21.789,02**.

Il riepilogo delle spese consegnato al Gestore della Crisi è del 11/01/2021³⁷.

*

Tenuto conto dei dati emersi, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella propria Relazione particolareggiata, i ricorrenti riuscirebbero a soddisfare integralmente i crediti prededucibili dati dal compenso dell'OCC Villorba e dalle competenze dello scrivente legale, nonché a soddisfare parzialmente i creditori privilegiati e chirografari.

* * *

Tutto ciò premesso i ricorrenti, sigg. Bota Ghita e Bota Oana Rita, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

³⁵ Dichiarazioni dei redditi e buste paga del sig. Bota Ghita

³⁶ Dichiarazione TFR [redacted] del sig. Bota Ghita

³⁷ Dettaglio spese dd. 11/01/2021

CHIEDONO

all'III.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 *quinqües* L. 3/2012, di:

In via principale

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del proprio patrimonio ex art. 14 *ter* legge 3/2012 e ss.mm.ii.;
- **disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 R.D. 267/1942 (preferibilmente nella persona del dott. Gianni Da Rin De Lorenzo, già Gestore della Crisi) disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui agli artt. 14 *sexies* e ss. L. 3/2012;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- fissare i limiti di cui all'art. 14 *undecies*, comma 5, lett. b), L. 3/2012 nell'importo che sarà ritenuto adeguato dall'On.le Tribunale;
- escludere dalla liquidazione le autovetture dei coniugi.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.

Si allegano i documenti di cui in narrativa.

Dichiarazione di valore: il sottoscritto procuratore, ai sensi del D.P.R. 115/2002 e succ. mod., dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del C.U in misura pari ad euro 98,00.

Con osservanza.

Treviso, 27/10/2021

Avv. Chiara Pagotto

✕